



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 167 – 31 ottobre 2024

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

Questioni decise

Sez. un., ud. 24 ottobre 2024, Presidente Cassano, Estensore Liberati.

Impugnazioni - Deposito con l'atto di appello delle parti private e dei difensori della dichiarazione o elezione di domicilio, a pena d'inammissibilità, ex art. 581, comma 1-ter c.p.p., per la notificazione del decreto di citazione - Presenza in atti di detta dichiarazione o elezione di domicilio - Necessità di richiamo espresso e specifico nell'atto di gravame.

Le Sezioni unite al quesito di diritto: *«Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell'impugnazione.*

Se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod. pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo», secondo l'informazione provvisoria diffusa dal Servizio Novità della Cassazione, all'esito dell'udienza del 18 aprile 2024, hanno fornito la seguente soluzione: «La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione».

Sez. un., ud. 24 ottobre 2024, Presidente Cassano, Estensore Ricciarelli.

Mandato di arresto europeo - Termine di trenta giorni per proporre la rescissione del giudicato per la persona richiesta in consegna, ristretta in vincoli - Decorrenza.

Le Sezioni unite rispetto al quesito di diritto *«se, per la persona richiesta in consegna in attuazione di un mandato di arresto europeo esecutivo e detenuta in carcere, il termine di trenta giorni per proporre la rescissione del giudicato decorra dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza, per effetto del contenuto del mandato di arresto, o, in conformità all'art. 4-bis, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, dalla consegna del condannato»,* secondo l'informazione

provvisoria diffusa dal Servizio Novità della Cassazione, hanno deciso che «Il termine decorre dal momento della consegna del condannato».

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. I sent. 4 ottobre 2024 – 25 ottobre 2024 n. 39251, Pres. De Marzo, Rel. Russo.](#)

Reato – Circostanze attenuanti del reato – Danno di speciale tenuità – Presupposti.

La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato.

[Sez. I sent. 4 ottobre 2024 – 22 ottobre 2024 n. 38867, Pres. De Marzo, Rel. Aprile.](#)

Reati – Reati contravvenzionali – Contravvenzioni di polizia – Incolumità pubblica - Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento – Natura.

La contravvenzione prevista dall'art. 681 c.p. è un reato di pericolo astratto o presunto il quale si pone lo scopo di approntare tutela alla incolumità del pubblico che assiste ad uno spettacolo; prescindendo dall'accertamento dell'esistenza di un effettivo pericolo, esso deve ritenersi sussistente ogniqualvolta l'agente organizzò un pubblico spettacolo senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica secondo le indicazioni dell'art. 80 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - T.U.L.P.S.

[Sez. III sent. 12 luglio 2024 – 22 ottobre 2024 n. 38798, Pres. Ramacci, Rel. Andronio.](#)

Sospensione condizionale della pena – Mancata concessione a soggetto incensurato – Motivazione.

E' solo apparente la motivazione con la quale, per giustificare il diniego della sospensione condizionale della pena, si afferma che non sussistono elementi che inducono a formulare una prognosi favorevole ai sensi dell'art. 164, primo comma, c.p., essendo sotto tale profilo insufficiente l'incensuratezza dell'imputato. A fronte di un elemento di indubbia valenza positiva qual è quello dell'assenza di precedenti

penali, infatti, il giudice deve, per pervenire correttamente al diniego del beneficio, individuare nella fattispecie sottoposta al suo esame - riguardata nei profili oggettivi e soggettivi - uno o più elementi di segno contrario, idonei a neutralizzarlo.

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. II sent. 24 settembre 2024 – 22 ottobre 2024 n. 38822, Pres. Beltrani, Rel. Cianfrocca.](#)

Estorsione – Elemento tipico - Valutazione del comportamento della persona offesa – Limiti.

Integra il delitto di estorsione la condotta minacciosa o violenta con la quale si costringa, o si tenti di costringere, il destinatario della cessione di sostanza stupefacente a pagarne il prezzo, trattandosi dell'esercizio di una pretesa non tutelabile dall'ordinamento: in tal senso, i motivi della scelta di aderire alla pretesa espressa dal soggetto agente attengono al foro interno della persona offesa e non rilevano, perciò, ai fini del verificarsi dell'evento. Per questa ragione, il fatto che la vittima dell'estorsione si adoperi affinché la polizia giudiziaria possa pervenire all'arresto dell'autore della condotta illecita non elimina e non fa venir meno lo stato di costrizione o, comunque, di limitazione della libertà di autodeterminazione ma rappresenta, piuttosto, una delle molteplici modalità con cui la persona offesa ritiene, soggettivamente, di reagire alla condotta minatoria di cui è destinataria.

[Sez. II sent. 12 settembre 2024 – 30 ottobre 2024 n. 39987, Pres. Verga, Rel. Borsellino.](#)

Rapina impropria – Elemento materiale – Rapporto tra apprensione e impossessamento.

Ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico. Possesso che, secondo la stessa definizione data dall'art. 1140 c.c., consiste in una signoria indipendente ed autonoma, esercitata dall'agente sulla res; in tal senso, il controllo del personale di vigilanza non rileva al fine della sussistenza della sottrazione del bene, ma incide soltanto sul conseguente momento dell'impossessamento, atteso che sotto la sorveglianza altrui ciò che viene ad essere impedita non è l'apprensione del bene, ma l'acquisizione di un'autonoma disponibilità del bene.

[Sez. II sent. 20 settembre 2024 – 25 ottobre 2024 n. 39192, Pres. Imperiali, Rel. De Santis.](#)

Truffa contrattuale – Condotta realizzata tramite vendita di beni on line – Luogo di commissione del reato – Individuazione.

Il delitto di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni "on-line", in cui il pagamento da parte della persona offesa sia avvenuto tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si perfeziona nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa.

C. Leggi speciali.

[Sez. V sent. 4 ottobre 2024 - 25 ottobre 2024, n. 39163, Pres. Scarlini, Rel. Cuoco.](#)

Reati fallimentari - Bancarotta distrattiva - Bancarotta impropria - Elemento soggettivo.

Seppur entrambe le fattispecie siano normativamente costruite in termini di dolo generico, per la bancarotta distrattiva si impone di verificare la consapevole volontà di imprimere al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia e la piena rappresentazione dell'oggettiva pericolosità della condotta (in un'eventuale prospettiva liquidatoria e, quindi, in termini di concreta incidenza sulla consistenza della garanzia patrimoniale offerta ai creditori); per la bancarotta impropria, invece, è necessaria la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretizzandosi in un abuso o in un'infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria della società, determini l'astratta prevedibilità della decozione.

[Sez. V sent. 10 settembre 2024 - 29 ottobre 2024, n. 39726, Pres. Pezzullo, Rel. Pistorelli.](#)

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta documentale - Fattispecie alternative.

La bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, co. 1, n. 2) 1. fall. prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico.

[Sez. V sent. 4 ottobre 2024 - 25 ottobre 2024, n. 39163, Pres. Scarlini, Rel. Cuoco.](#)

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Art. 223, co. 2, n. 2, 1.fall.

Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è strutturato intorno al distacco di un bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente lesione dell'interesse dei creditori alla conservazione dell'integrità patrimoniale); viceversa, il reato di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 223 1. fall. è un reato a forma libera ed è integrato da una condotta attiva o omissiva, costituente inosservanza dei doveri imposti ai soggetti indicati dalla legge ed è strutturato intorno ad una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non da una singola condotta, ma da un fatto di maggiore complessità, integrato

da una pluralità di atti funzionalmente coordinati nella loro complessiva ed unitaria causa concreta ed eziologicamente idonei alla causazione del fallimento.

Sez. III sent. 4 luglio 2024 – 30 ottobre 2024 n. 39971, Pres. Andrezza, Rel. Andronio.

Reati tributari – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – Elemento oggettivo.

In tema di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, per la realizzazione del mezzo fraudolento è necessaria la sussistenza di un *quid pluris* rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie e, cioè, una condotta connotata da particolare insidiosità derivante dall'impiego di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile.

D. Diritto processuale.

Sez. VI, sent. 8 ottobre 2024 – 24 ottobre 2024 n. 39105, Pres. Di Stefano, Rel. Di Giovine.

Appello – Giudicio - Richiesta trattazione orale – Art. 601 c. 3 c.p.p. – Rinvio udienza omessa citazione dell'imputato – Effetti.

In caso di rinvio della prima udienza a cagione dell'omessa citazione in giudizio dell'imputato, non può ritenersi tardiva la richiesta di trattazione orale che il difensore abbia ritualmente presentato entro i quindici giorni antecedenti all'udienza di rinvio, sicché lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione.

Sez. V sent. 9 ottobre 2024 - 24 ottobre 2024, n. 38897, Pres. Pistorelli, Rel. Bifulco.

Appello - Revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena - Assenza di un potere di cognizione *extra devolutum*.

In materia di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, non esiste un potere di cognizione in capo al giudice di appello in assenza di una devoluzione sul punto della revoca del beneficio, infatti una volontà legislativa di attribuire una cognizione *extra devolutum* non è desumibile dalle peculiarità degli aspetti che possono essere a tal fine valorizzati, ossia la pretesa natura meramente dichiarativa del procedimento che rilevi l'esistenza di cause ostative alla concessione e revochi pertanto il beneficio.

Sez. IV, sent. 10 settembre 2024 – 18 ottobre 2024, n. 38235, Pres. Ciampi – Rel. Arena.

Assenza dell'imputato - Rinuncia a comparire dell'imputato detenuto - Effetti limitati alla sola udienza in relazione alla quale è formulata – Esclusione – Sopravvenienza di altra causa di detenzione – Rilevanza – Esclusione.

La rinuncia a comparire all'udienza da parte dell'imputato detenuto, a seguito della quale costui è legittimamente considerato assente, produce i suoi effetti non solo per l'udienza per la quale la stessa è formulata ma anche per le successive, fino a quando l'imputato non manifesti la volontà di essere tradotto; tale principio si estende anche ai casi in cui lo stesso imputato nelle more del processo venga sottoposto a nuova restrizione, permanendo a suo carico l'onere di revocare la rinuncia già espressa.

[Sez. IV, sent. 3 ottobre 2024 – 25 ottobre 2024, n. 39178, Pres. Piccialli – Rel. Calafiore.](#)

Azione penale - Querela - Reato divenuto perseguibile a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Decorso del termine per proporre la querela ex art. 85 d.lgs. citato - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante che rende il reato perseguibile d'ufficio - Possibilità - Sussistenza - Obbligo di immediata declaratoria di improcedibilità - Esclusione - Ragioni.

Ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio, non essendosi realizzato alcun effetto preclusivo definitivo che imponga al giudice una pronuncia "ora per allora", dato che, nel caso di declaratoria di improcedibilità, a differenza dell'ipotesi di estinzione del reato, anche i fatti sopravvenuti assumono rilievo e i requisiti della pronuncia vanno accertati nel momento in cui la stessa deve essere resa.

[Sez. IV, sent. 1 ottobre 2024 – 18 ottobre 2024, n. 38254, Pres. Ciampi – Rel. D'Andrea.](#)

Giudice – Incompatibilità - Ordinanza di inammissibilità dell'appello resa "de plano" - Collegio composto dal giudice che ha emesso la sentenza impugnata - Conoscenza della causa di incompatibilità dopo l'emissione del provvedimento - Deducibilità del motivo con il ricorso per cassazione - Ammissibilità – Ragioni.

In tema di ricusazione, in caso di dichiarazione "de plano" di inammissibilità dell'appello da parte di un Collegio composto dal giudice che ha emesso la decisione impugnata, la parte interessata, venuta a conoscenza di tale causa di incompatibilità a seguito della comunicazione del provvedimento, è legittimata a dedurla con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità, stante l'impraticabilità della procedura di ricusazione preventiva di cui all'art. 37 c.p.p., al fine di far valere la nullità assoluta del provvedimento.

[Sez. V sent. 18 settembre 2024 - 25 ottobre 2024, n. 39158, Pres. Miccoli, Rel. Renoldi.](#)

Giudice di pace - Non doversi procedere per particolare tenuità del fatto - Presupposti.

Nel procedimento davanti al giudice di pace, in tema di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34, co. 1, d.lgs. n. 274/2000, è necessario che la particolare tenuità sia apprezzata alla stregua di un giudizio sintetico sul fatto concreto, compiuto in relazione a tutti gli indici normativamente indicati, avuto riguardo non alla fattispecie astratta di reato, ma a quella concretamente realizzata, trovando essa applicazione anche in riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto ivi compreso quello di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, perché, anche per tali fattispecie incriminatrici, il principio di necessaria offensività consente l'individuazione, in concreto, di un'offesa anche minima al bene protetto e perché la particolare tenuità si apprezza, appunto, per mezzo di un giudizio sintetico sul fatto concreto.

[Sez. II sent. 23 ottobre 2024 – 250 ottobre 2024 n. 39207, Pres. Petruzzellis, Rel. Borsellino.](#)

Giudizio – Dichiarazioni di assenza dell'imputato – Condizioni legittimanti.

Non può essere dichiarata l'assenza dell'imputato se residua un dubbio in merito all'effettiva conoscenza da parte dello stesso del procedimento, che deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium; tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza.

[Sez. III sent. 10 settembre 2024 – 30 ottobre 2024 n. 39972, Pres. Andreazza, Rel. Di Stasi.](#)

Giudizio – Omessa citazione del difensore – Nullità assoluta.

L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato integra una nullità assoluta insanabile, in quanto l'ipotesi di mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall'art. 179, comma primo, c.p.p., si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perchè non avvisato, viene sostituito dal difensore di ufficio, in quanto tale nomina da parte del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, dal "suo difensore", come dispone testualmente l'art. 179, comma primo, c.p.p.

[Sez. VI, sent. 11 settembre 2024 – 28 ottobre 2024 n. 39548, Pres. De Amicis, Rel. Tripiccione.](#)

Inutilizzabilità – Art. 191 c.p.p. – Scambio di messaggi elettronici – Acquisizione quali documenti – Applicazione.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 170/23 l'attualizzazione della nozione di corrispondenza rispetto ai nuovi mezzi di comunicazione ha comportato l'estensione anche ai messaggi elettronici della sfera di tutela prevista dall'art. 15 Cost.; da ciò ne deriva che i messaggi di posta elettronica, i messaggi WhatsApp e gli SMS, conservati nella memoria di un dispositivo elettronico, costituiscono corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo o per altra causa, essi non abbiano perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento storico, sicché, fino a quel momento, la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 c.p.p. per il sequestro della corrispondenza.

[Sez. VI, sent. 1 ottobre 2024 – 17 ottobre 2024 n. 38151, Pres. Ricciarelli, Rel. D'Arcangelo.](#)

Misure cautelari – Computo e determinazione della pena – Art. 275 c. 2 bis e 278 c.p.p. – Differenze - Effetti.

In tema di misure cautelari, ai fini del computo della pena concretamente irrogabile, previsto dall'art. 275 c. 2 - bis c.p.p., è necessario considerare gli aumenti di pena conseguenti al cumulo materiale o giuridico e relativi a tutti i reati cui si riferisce la misura, mentre la disposizione dell'art. 278 c.p.p., secondo cui non si tiene conto della continuazione per la determinazione dei limiti di pena entro i quali è consentita l'applicazione della misura cautelare, si riferisce alla determinazione dei limiti edittali previsti in astratto per l'applicazione delle misure cautelari.

[Sez. V sent. 8 ottobre 2024 - 17 ottobre 2024, n. 38141, Pres. Catena, Rel. Pistorelli.](#)

Misure cautelari - Reati di cui all'art. 275, co. 3, c.p.p. - Tempo trascorso dai fatti contestati.

Anche per i reati di cui all'art. 275, co. 3, c.p.p., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla l. n. 47/2015 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, cui si riferisce lo stesso art. 275, co. 3, c.p.p.

[Sez. II sent. 20 settembre 2024 – 28 ottobre 2024 n. 39575, Pres. Imperiali, Rel. Borio.](#)

Patteggiamento – Ricorso per cassazione in relazione alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile – Ammissibilità – Limiti.

In tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla refusione delle spese di parte civile, trattandosi di questione sottratta all'accordo delle parti, rispetto alla

quale non operano le limitazioni alla impugnabilità previste dall'art. 448, comma 2 bis, c.p.p.: l'impugnazione deve tuttavia allegare le ragioni concernenti la manifesta e oggettiva illegalità del quantum liquidato. Il pagamento delle spese civili è dovuto qualora la costituzione di parte civile sia avvenuta al di fuori e prima dell'udienza: in questa ipotesi, infatti, non potendo prevedere la futura strategia dell'imputato, la costituzione non è stata compiuta invano e, pertanto, spetta il rimborso delle spese.

Sez. II sent. 24 settembre 2024 – 25 ottobre 2024 n. 39198, Pres. Beltrani, Rel. Agostinacchio.

Perizia – Mancato espletamento nel corso del giudizio – Possibilità di proporre ricorso ex art. 606 lett. D c.p.p. – Esclusione.

La mancata effettuazione di un accertamento peritale non può, tuttavia, costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, c.p.p., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I sent. 27 settembre 2024 – 25 ottobre 2024 n. 39281, Pres. De Marzo, Rel. Russo.

Esecuzione – Disciplina del reato continuato – Decisione fondata sulle risultanze del casellario giudiziale – Vizio di motivazione – Sussistenza.

In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, è affetto da vizio di motivazione il provvedimento di rigetto dell'istanza pronunciato sulla base delle sole risultanze del certificato del casellario giudiziale, anziché dell'esame delle decisioni di condanna acquisibili d'ufficio ai sensi dell'art. 186 disp. att. c.p.p. (*Sostiene la Corte che, in casi quale quello in esame, spesso il giudice dell'esecuzione finisce per fondare la decisione su un iter argomentativo carente in quanto agganciato ai dati estrinseci del fatto che si ricavano dal certificato penale, e non alle concrete caratteristiche dei reati oggetto dell'istanza che si potrebbero ricavare, invece, dalla motivazione delle sentenze di condanna*).

Sez. I sent. 4 ottobre 2024 – 25 ottobre 2024 n. 39252, Pres. De Marzo, Rel. Russo.

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Affidamento in prova al servizio sociale – Esito positivo – Effetti sulla recidiva – Estinzione – Censurabilità in sede di legittimità della applicazione della recidiva – Sussistenza – Condizioni.

L'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva, anche direttamente nel grado di legittimità in quanto, quando la dichiarazione di estinzione sia successiva alla sentenza impugnata, detta estinzione può essere rilevata nel giudizio di legittimità, qualora sia stata documentata dal ricorrente e riguardi un punto, oggetto di ricorso per cassazione, devoluto ai giudici di merito.

Sez. I sent. 4 ottobre 2024 – 25 ottobre 2024 n. 39288, Pres. De Marzo, Rel. Russo.

Sorveglianza – Misure alternative alla detenzione – Liberazione anticipata – Pena interamente espiata – Inammissibilità – Sussistenza – Ragioni.

La liberazione anticipata non è ammessa, quando la pena su cui si chiede la riduzione sia interamente espiata e il condannato - ormai definitivamente libero per il titolo in questione - intenda imputare il beneficio ad altri fini. È, al contrario, perfettamente ammissibile la richiesta riferita a un periodo di detenzione pregressa, quando il rapporto esecutivo sia tuttora pendente (*La giurisprudenza di legittimità, ricorda la Corte, ha anche precisato che l'esaurimento del rapporto punitivo impedisce di rintracciare tale interesse nella possibilità per il condannato di ottenere una sorta di credito di pena, atteso che la fungibilità in sede esecutiva non è applicabile ad un reato non ancora commesso (Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, Frisari, Rv. 277825). Il caso in esame, però, è diverso da quello della pronuncia Frisari, perché il credito di pena derivante dall'eventuale riconoscimento della liberazione anticipata andrebbe a ridurre la pena da scontare non per il reato non ancora commesso quando il periodo di detenzione in valutazione era stato sofferto, ma per reato che era stato già commesso prima di tale detenzione, e che anzi di essa era stata la origine, posto che il semestre in valutazione riguarda una custodia cautelare applicata proprio per uno dei reati in attuale espiazione).*

Sez. I sent. 4 ottobre 2024 – 25 ottobre 2024 n. 39289, Pres. De Marzo, Rel. Russo.

Sorveglianza – Ordinamento Penitenziario – Regime – Reclamo – Compensazione tra credito verso l'amministrazione penitenziaria – Compensazione con il debito derivante dalla applicazione della sanzione pecuniaria – Sussistenza – Condizioni.

Una condanna a pena pecuniaria, determinata nel suo ammontare, e non sottoposta a condizioni, è già di per sé un titolo che può essere speso dal Ministero della Giustizia in compensazione nella procedura di cui all'art. 35 *ter* Ord. Pen (*La Corte ribadisce in sentenza il principio secondo il quale l'ordine di esecuzione contiene la posizione giuridica attuale del condannato, quindi, per provare il controcredito dello Stato risulta sufficiente la tempestiva produzione della posizione giuridica dell'intimato; l'iscrizione a ruolo e la sentenza di pagamento non servono a provare l'esistenza di un credito certo perché sono soltanto atti della procedura di esecuzione coattiva di tale credito, che è una*

procedura meramente eventuale, che presuppone l'inadempimento spontaneo dell'obbligo di pagamento e che, comunque, non incide sull'attuale esistenza del credito esigibile).

F. Misure di prevenzione.

[Sez. VI, sent. 19 settembre 2024 – 17 ottobre 2024 n. 38149, Pres. Di Stefano, Rel. Di Geronimo.](#)

Misure di prevenzione – Sorveglianza speciale – Pericolosità - Art. 1 D. lgs. 159/11 – Presupposti.

Le categorie di delitto legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 159/2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione- per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo. Ne consegue che l'iscrizione del proposto in una categoria criminologica tipizzata può aver luogo sulla base, non già di meri sospetti, bensì esclusivamente di un giudizio di fatto che ricostruisca le condotte materiali del medesimo, onde successivamente valutarle ai fini della verifica della sua pericolosità sociale.

G. Responsabilità da reato degli enti.